

**Causa C-648/20 PPU**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

1° dicembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Magistrates' Court, London (Tribunale di Londra, Regno Unito)

**Data della decisione di rinvio:**

26 novembre 2020

**Ricorrente:**

Procura regionale di Svishtov

**Resistente:**

PI

---

**MAGISTRATES COURT DI WESTMINSTER**

**DINANZI AL GIUDICE DISTRETTUALE (MAGISTRATES COURT)  
GRIFFITHS**

**T R A:**

**PROCURA REGIONALE DI SVISHTOV**

**Autorità richiedente**

contro

**PI**

**Persona ricercata**

**ORDINANZA DI RINVIO ALLA**

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**CON ordinanza della Corte del 26 novembre 2020.**

**E DOPO AVER** considerato le conclusioni del difensore della persona ricercata e del difensore della Procura regionale di Svishtov.

**SI ORDINA CHE:**

1. Le questioni formulate nell'allegato alla presente ordinanza siano sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'allegato della presente ordinanza e i documenti di accompagnamento saranno trasmessi immediatamente alla Corte di giustizia.
2. Il presente procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali formulate nell'allegato della presente ordinanza o fino alla pronuncia di una nuova ordinanza di questo giudice.

26 novembre 2020

**MAGISTRATES COURT DI WESTMINSTER**

**DINANZI AL GIUDICE DISTRETTUALE (MAGISTRATES COURT)  
GRIFFITHS**

T R A:

**PROCURA REGIONALE DI SVISHTOV**

**Autorità richiedente**

contro

**PI**

**Persona ricercata**

**DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE**

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 267 TFUE**

**IL GIUDICE DEL RINVIO**

- 1 Qui di seguito il testo sostanziale della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE presentata dalla Magistrates' Court di Westminster il 26 novembre 2020.
- 2 Indirizzo del giudice del rinvio: Westminster Magistrates Court, 81 Marylebone Rd, Marylebone, Londra NW1 5BR [Inghilterra].

### **PARTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE**

- 3 PI (in prosieguo: «la persona ricercata») è un cittadino bulgaro, di cui si chiede la consegna dal Regno Unito affinché possa essere processato in Bulgaria per un furto che si presume abbia ivi avuto luogo l'8 dicembre 2019.
- 4 Ha eletto domicilio presso: Kayders Solicitors, 16 Upper Woburn Place, Euston, Londra, WC1H OBS, Inghilterra.
- 5 L'autorità richiedente è il pubblico ministero presso la procura regionale di Svishtov, Bulgaria.
- 6 Ai sensi dell'articolo 136 della legge sulla magistratura, la procura regionale è il livello più basso nella gerarchia delle procure in Bulgaria.
- 7 L'indirizzo dell'autorità richiedente è: Via Dimitar Anev n. 2, Distretto di Veliko Tarnovo, Svishtov, Repubblica di Bulgaria.

### **PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA (ARTICOLO 107) E ANONIMATO (ARTICOLO 95)**

- 8 Il giudice del rinvio chiede che il rinvio sia trattato con [Or. 2] procedimento pregiudiziale d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura. La persona ricercata è stata arrestata in applicazione di un mandato d'arresto europeo ed è attualmente detenuta nel Regno Unito esclusivamente a causa di tale procedimento. Viene fornita con atto separato la relativa istanza.
- 9 Il giudice del rinvio ha concesso l'anonimato alla persona ricercata. La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») è invitata a rispettare l'anonimato, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento di procedura.

### **PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DEL RINVIO**

- 10 Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio ha ad oggetto un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità richiedente il 28 gennaio 2020 (certificato dalla [UK] National Crime Agency [Agenzia nazionale per la criminalità, Regno Unito] il 20 febbraio 2020) con il quale si chiede la consegna alla Bulgaria della persona ricercata affinché sia processata per un reato di furto che si presume abbia ivi avuto luogo l'8 dicembre 2019. La persona ricercata è stata arrestata in Inghilterra in applicazione di un mandato d'arresto europeo l'11 marzo 2020.
- 11 La persona ricercata ha impugnato tale decisione facendo riferimento alle pronunce della Corte di giustizia nelle cause OG (C-508/18) e PI (C-82/19), seguite dalle pronunce nelle cause JR e YC (C-566/19 PPU e C-626/19 PPU), XD (C 625/119 PPU), ZB (C 627/19 PPU), PF (C-509/18).

- 12 Il 24 e il 26 novembre 2020 il giudice del rinvio ha sentito le argomentazioni delle parti e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia.

### **SINTESI DELLE QUESTIONI**

- 13 La presente causa ha ad oggetto l'ambito di applicazione e la definizione della nozione di «autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») e alle procedure di consegna tra Stati membri. La questione è se il pubblico ministero Bulgaro rappresenti un'«autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.
- 14 Recenti pronunce della Corte di giustizia, in particolare nelle cause OG (C-508/18) e PI (C-82/19), hanno stabilito che, prima dell'emissione di un MAE ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere emesso un mandato d'arresto nazionale, su cui si innesta il MAE, ad opera di un'autorità soggetta a tutela giurisdizionale.
- 15 Inoltre, con la sentenza resa nella causa Bob-Dogi, C-241/15, la Corte di giustizia ha chiarito che l'emissione di un MAE costituisce e richiede un secondo livello di tutela della persona ricercata.
- 16 La questione fondamentale è se la necessaria tutela su due livelli ricorra quando sia il mandato d'arresto nazionale che il MAE siano emessi dal pubblico ministero e non esista alcuna possibilità di intervento da parte di un giudice prima della consegna di una persona ricercata allo Stato richiedente.

### **QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

- 17 Se, nel caso in cui la consegna di una persona ricercata sia richiesta ai fini dell'esercizio dell'azione penale, e la decisione di emettere un mandato d'arresto nazionale soggiacente nonché la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») siano entrambe adottate da un pubblico ministero, senza alcun intervento di un giudice prima della consegna, la persona ricercata benefici della tutela su due livelli prevista dalla Corte di giustizia nella sentenza [del 1° giugno 2016] nella causa Bob-Dogi, C-241/15 [ECLI:EU:C:2016:385], qualora:
- a) l'efficacia del mandato d'arresto nazionale sia limitata alla detenzione della persona per una durata massima di 72 ore al fine di presentarla dinanzi a un giudice; e
  - b) al momento della consegna, spetti unicamente al giudice decidere se disporre il rilascio o mantenere [Or. 3] la detenzione, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie.

## CONTESTO DI FATTO RILEVANTE

### *Il processo bulgaro*

- 18 La Costituzione della Repubblica di Bulgaria stabilisce che i pubblici ministeri appartengono alla magistratura indipendente e, nell'esercizio delle loro funzioni, i pubblici ministeri (nonché i giudici, le giurie e i magistrati inquirenti) sono soggetti soltanto alla legge (Costituzione, capo 6, articolo 117, paragrafo 2). Essi sono vincolati dal codice di procedura penale (in prosieguo: il «CPP»).
- 19 Durante la fase pre-processuale, il pubblico ministero bulgaro è l'«autorità giudiziaria emittente» designata per emettere un MAE. Il pubblico ministero bulgaro emette una misura restrittiva, precisamente una misura o un decreto privativo della libertà, in presenza di motivi sufficienti, valida per 72 ore, con la garanzia che nel corso dell'arresto il soggetto sarà portato dinanzi a un giudice che esaminerà ulteriormente la sua detenzione: articoli 63 e 64 CPP.
- 20 Il giudice non si è pronunciato su eventuali garanzie procedurali, quali la presenza o meno di un avvocato per l'imputato al momento dell'emissione del provvedimento del pubblico ministero.
- 21 Nei casi in cui il soggetto si trovi all'estero, non si procede a riesame dinanzi a un giudice se non dopo la consegna della persona ricercata allo Stato membro. Se il soggetto si trova all'estero, il pubblico ministero adotta inoltre la decisione di emettere un MAE ai fini dell'esercizio dell'azione penale, sulla base del decreto o della misura privativa della libertà, vale a dire prima dell'esame da parte di un giudice.
- 22 Durante la fase processuale, il giudice competente è l'«autorità giudiziaria emittente», l'unico a poter emettere un MAE.
- 23 Nella fase successiva alla condanna, in caso di sentenza con condanna esecutiva, il pubblico ministero è nuovamente l'«autorità giudiziaria emittente» competente a emettere un MAE.
- 24 La decisione di emettere un MAE da parte del pubblico ministero non può essere soggetta ad impugnazione dinanzi al giudice; non vi sono disposizioni di legge, nello Stato membro, che prevedano un tale diritto in capo alla persona ricercata.

## CONTROVERSIA NEL PROCEDIMENTO NAZIONALE

- 25 La controversia è identica a quella di un altro procedimento nazionale dinanzi alla High Court of Justice (Alta Corte di giustizia, Inghilterra e Galles), che è già stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (causa C-206/20, depositato il 15 maggio 2020). Come esposto di seguito, e a differenza della causa C-206/20, il presente è un rinvio che dovrebbe essere trattato con procedimento d'urgenza, in quanto la persona ricercata è in stato di arresto e il suo caso non dovrebbe

attendere l'esito della causa C-206/20, che non è trattata con procedimento d'urgenza.

- 26 Per conto della persona ricercata, si sostiene che il sistema in Bulgaria non è conforme alla decisione quadro e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il diritto nazionale prevede che il pubblico ministero bulgaro possa emettere una misura privativa della libertà, valida nello Stato membro per un periodo di 72 ore; successivamente, il medesimo pubblico ministero può emettere un MAE. In nessuno dei due casi i diritti fondamentali e procedurali della persona ricercata sono tutelati attraverso l'assoggettamento a una decisione o a un controllo giurisdizionali, anche in relazione alla proporzionalità. Nella misura in cui la misura privativa della libertà costituisce un mandato d'arresto nazionale, esso non è soggetto ad alcun controllo fino (potenzialmente) a dopo la consegna della persona ricercata allo Stato membro. Per quanto riguarda il MAE, quest'ultimo non è soggetto a controllo giurisdizionale né prima né dopo la consegna.
- 27 Per conto dell'autorità richiedente, si sostiene che gli interessi dell'indagato sarebbero sempre **[Or. 4]** tutelati dall'intervento di un avvocato che agisce per suo conto. La decisione di emettere un MAE si fonda sulla misura privativa della libertà la quale richiede che, dopo la consegna, la persona ricercata compaia dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro per la convalida o la sostituzione dell'arresto e delle misure restrittive. Dopo la consegna, la persona ricercata, o il suo difensore, ha il diritto di contestare la sua permanenza in detenzione. Pertanto il sistema è conforme alla decisione quadro e alla giurisprudenza della Corte di giustizia per quanto concerne la tutela su due livelli.

#### **LEGISLAZIONE APPLICABILE**

- 28 Legislazione bulgara applicabile:
- Legge sulla magistratura, articolo 127; articolo 136
  - Codice di procedura penale bulgaro, articolo 6, articolo 46, articoli 55-59, articoli 63, 64, 94, articolo 193, articolo 212, articolo 269
  - Costituzione bulgara, capitolo VI, articolo 117, articolo 119, articoli 129-130, 130 a, paragrafi 1 e 4, articolo 130 c, paragrafo 3
  - Legge sull'extradizione e sul mandato d'arresto europeo, articolo 3, articolo 37, articolo 38, articolo 56
- 29 Diritto dell'Unione applicabile:
- Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI
  - Direttiva 2013/48/UE del Consiglio;
  - sentenze OG (C-508/18) e PI (C-82/19)

- sentenza JR e YC (C-566/19 PPU e C-626/19 PPU)
- sentenza XD (C-625/19 PPU)
- sentenza Z6 (C-627/19 PPU)
- sentenza PF (C-509/18)
- sentenza Bob-Dogi (C-241/15)

### **BREVE RIEPILOGO DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE**

- 30 La decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo fa parte del sistema di riconoscimento reciproco tra Stati membri, che si basa sulla fiducia reciproca.
- 31 Il considerando 5 fa riferimento a «un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale».
- 32 Ai sensi del considerando 8, le decisioni relative all'esecuzione «devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».
- 33 Il considerando 10 della decisione quadro così recita:
- «(10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».
- 34 L'articolo 1 della decisione quadro reca la definizione di mandato d'arresto europeo nei seguenti termini:
- «(1) Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».
- 35 L'articolo 6, in relazione all'autorità giudiziaria competente, prevede che:
- «Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo».
- 36 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), dispone che:

«Il mandato d’arresto europeo contiene [...]

(c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;».

- 37 L’esecuzione di un MAE è subordinata unicamente ai motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di cui agli articoli 3 e 4 della decisione quadro. Per tale ragione, in numerose cause la Corte di giustizia ha statuito che l’emissione di un MAE deve essere soggetta a un controllo giurisdizionale e deve essere fondata su un mandato d’arresto nazionale.
- 38 Nella sentenza pronunciata nella causa Bob-Dogi C-241/15 [punto 56] la Corte di giustizia ha statuito che «[i]l sistema del mandato d’arresto europeo comporta dunque, in forza del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale».
- 39 Il 27 maggio 2019 la Corte di giustizia si è pronunciata nelle cause riunite OG (C-508/18) e PF (C-82/19 PPU) sulla questione se un pubblico ministero (in particolare in Germania) possa oppure no essere considerato un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. Nell’ambito dell’esame dell’indipendenza dei pubblici ministeri tedeschi rispetto al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni da parte del potere esecutivo, la Corte ha fornito indicazioni sulla definizione e sulle caratteristiche di un’«autorità giudiziaria emittente».
- 40 Il 12 dicembre 2019 la Corte di giustizia si è pronunciata in altre cause relative allo status del pubblico ministero quale «autorità giudiziaria emittente» in Francia, in Svezia e in Belgio: v. Parquet general du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Pubblici ministeri di Lione e Tours) (C-566/19 PPU e C-626/19 PPU) (JR e YC); Openbaar Ministerie (Autorità inquirente svedese) (C-625/19 PPU) (XD); e Openbaar Ministerie (Pubblico ministero di Bruxelles) (C-627/19 PPU) (ZB).
- 41 La Corte di giustizia ha dichiarato che, qualora un’autorità che partecipi all’amministrazione della giustizia, come un pubblico ministero, e che non sia un giudice o un organo giurisdizionale, emetta un mandato d’arresto europeo, il mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo, deve



garantire che la persona ricercata abbia beneficiato delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali relativi alla tutela giurisdizionale <sup>1</sup>.

- 42 In un MAE deve esserci un doppio livello di tutela e spetta all'autorità giudiziaria emittente [Or. 6] assicurare il secondo livello di tutela, anche quando il mandato d'arresto nazionale sia stato emesso da un organo giurisdizionale <sup>2</sup>. Il pubblico ministero deve controllare il rispetto delle condizioni ed esaminare la proporzionalità della decisione prima di emettere un MAE <sup>3</sup>.
- 43 Il pubblico ministero non deve essere soggetto, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo <sup>4</sup>. I magistrati della procura possono essere soggetti a istruzioni interne provenienti dai propri superiori gerarchici all'interno della procura<sup>5</sup>.
- 44 Le condizioni per l'emissione di un MAE e, in particolare, la sua proporzionalità, devono poter formare oggetto, nello Stato membro emittente, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva <sup>6</sup>. Ciò può avvenire prima o dopo la consegna <sup>7</sup>. Il requisito del controllo giurisdizionale non influisce sulla qualificazione di un'autorità come «autorità giudiziaria emittente». Tuttavia, sussiste il requisito obbligatorio del controllo giurisdizionale completo della decisione del pubblico ministero, in conformità con i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva, in caso di emissione da parte di un'autorità non giurisdizionale <sup>8</sup>.
- 45 Spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione verificare se le decisioni di emettere un MAE «possano essere oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» <sup>9</sup>.
- 46 Spetta agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto, mediante mezzi di ricorso da essi attuati e che possono differire da un sistema

<sup>1</sup> Sentenza OG, punti 66 e 69; v. anche sentenza PF (Lituania), punti 46-47.

<sup>2</sup> Sentenza PF (Lituania), punto 50.

<sup>3</sup> Sentenza OG, punti 71-72.

<sup>4</sup> Sentenza OG, punti 73 e 90.

<sup>5</sup> Sentenza JR, punto 56.

<sup>6</sup> Sentenze OG, punto 75; PF, punto 53 e JR, punti 62-63.

<sup>7</sup> Sentenza JR, punti 70-73.

<sup>8</sup> Sentenze OG, punto 75 e JR, punti 48-49.

<sup>9</sup> Sentenza PF, punto 57 (confermato dalla sentenza JR, punto 49).

all'altro. L'istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un MAE costituisce solo una possibilità al riguardo <sup>10</sup>.

- 47 Pertanto, prima dell'emissione di un MAE da parte di un pubblico ministero, un'autorità giudiziaria deve già avere proceduto alla tutela delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali al momento dell'emissione del mandato d'arresto nazionale. Il MAE costituisce il secondo livello di tutela delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali <sup>11</sup>.
- 48 Almeno uno fra il mandato d'arresto nazionale e il MAE deve garantire la piena tutela della persona ricercata, ovvero, in particolare, (1) che si tratti di un procedimento soggetto a controllo giurisdizionale e (2) che la persona ricercata benefici di tutte le garanzie proprie all'adozione di questo tipo di decisioni <sup>12</sup>.
- 49 Le condizioni per l'emissione del MAE e la sua proporzionalità possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale prima o in concomitanza con la sua adozione, ma anche successivamente <sup>13</sup>.

#### MOTIVAZIONE DEL RINVIO

- 50 La nozione di «autorità giudiziaria emittente» è una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri: sentenze nelle cause Poltorak, C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, [Or. 7] punto 32, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 33.
- 51 Il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre la questione alla Corte di giustizia in quanto la risposta a siffatta questione non è chiara e la sua determinazione è necessaria ai fini della risoluzione della controversia.
- 52 Il giudice del rinvio ritiene che, in base all'attuale normativa nazionale bulgara, né la misura nazionale privativa della libertà né il MAE si fondino sulla decisione di un giudice; né tali misure sono soggette a un possibile controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata. Il pubblico ministero è responsabile dell'emissione di un provvedimento che consente di trattenere una persona per 72 ore, e successivamente il pubblico ministero è responsabile dell'emissione del MAE.
- 53 La situazione della Bulgaria sembra diversa da quella di qualsiasi altra causa sottoposta in precedenza alla cognizione della Corte di giustizia in quanto nella fase che precede il processo penale non vi è alcuna possibilità che intervenga un

<sup>10</sup> Sentenza XD, punti 43-44.

<sup>11</sup> Sentenze OG, punto 66 e Bob-Dogi, punto 55.

<sup>12</sup> Sentenza OG, punto 70.

<sup>13</sup> Sentenza XD, punto 52.

giudice in relazione a un mandato d'arresto nazionale o un MAE prima della consegna, né vi è la possibilità di un controllo giurisdizionale della decisione del pubblico ministero di emettere un MAE.

- 54 Secondo il giudice del rinvio, lo status del pubblico ministero quale autorità giudiziaria emittente in tali circostanze può essere accertato solo con una sentenza della Corte di giustizia, per quanto attiene ai requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Nessuna decisione della Corte di giustizia ha affrontato sinora la questione attualmente all'esame del giudice del rinvio.

### **DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO**

- 55 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è corredata dai seguenti documenti:
- c) tutte le ordinanze e le decisioni di questo giudice del rinvio;
  - d) mandato d'arresto europeo emesso per la persona ricercata. **[Or. 8]**

### **MAGISTRATES COURT DI WESTMINSTER**

### **DINANZI AL GIUDICE DISTRETTUALE (MAGISTRATES COURT) GRIFFITHS**

T R A:

### **PROCURA REGIONALE DI SVISHTOV**

contro

**PI**

### **DOMANDA DI PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA AI SENSI**

### **DELL'ARTICOLO 107 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

1. Il giudice del rinvio, la Magistrates Court di Westminster, chiede alla Corte di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento pregiudiziale d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura, alla luce delle raccomandazioni della Corte di giustizia (2019/C 380/01) pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'8 novembre 2019, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale.
2. La persona ricercata, PI, è un cittadino bulgaro di cui si chiede l'extradizione dal Regno Unito affinché sia sottoposto a procedimento penale in Bulgaria per un furto che si afferma essere stato ivi

commesso l'8 dicembre 2019. L'autorità richiedente è il pubblico ministero presso la procura regionale di Svishtov, Bulgaria.

3. La persona ricercata è stata arrestata in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed è attualmente detenuta nel Regno Unito unicamente a seguito di tale procedimento.
4. La sua detenzione è oggetto di un riesame periodico; egli deve comparire dinanzi al giudice del rinvio ogni 28 giorni affinché il giudice valuti il suo mantenimento in detenzione. Salvo qualora il giudice del rinvio ritenesse che le circostanze che giustificano la sua detenzione non sussistano più, egli resterà in stato di detenzione fino all'esito del suo procedimento di estradizione (inclusi eventuali procedimenti d'impugnazione).
5. Il giudice del rinvio tiene conto dei tempi stretti per la consegna in materia di estradizione, stabiliti dall'articolo 18 della decisione quadro 2002/584/GAI. L'articolo 267, quarto comma, TFUE impone alla Corte di agire «il più rapidamente possibile» quando una questione pregiudiziale è sollevata in una causa riguardante una persona in stato di detenzione
6. Nella sentenza del 25 luglio 2018 (Grande Sezione), *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)* (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586), una domanda irlandese di procedimento pregiudiziale d'urgenza è stata accolta in una causa in cui l'interessato si trovava in stato di detenzione, il suo mantenimento in detenzione dipendeva dall'esito del procedimento principale e la privazione della libertà personale era stata disposta nell'ambito dell'esecuzione di mandati d'arresto europei (punti 29 e 30). **[Or. 9]**
7. Nella sentenza del 12 febbraio 2019, *TC* (C-492/18 PPU, EU:C:2019:108), la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza costante secondo la quale occorre prendere in considerazione la circostanza che l'interessato è privato della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale. Inoltre, la situazione dell'interessato dev'essere valutata quale si presenta alla data dell'esame della domanda diretta a ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d'urgenza.
8. Il procedimento di estradizione riguardante la persona ricercata in questione non può concludersi finché la Corte di giustizia non si pronunci sulla questione pregiudiziale. La decisione della Corte di giustizia è determinante per quanto riguarda la valutazione effettuata dal giudice del rinvio sulla situazione giuridica della persona ricercata.
9. Qualora occorra rispondere alla domanda posta dichiarando che l'autorità richiedente non può, in quanto questione autonoma di diritto

dell'Unione, costituire un'«autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, allora la persona ricercata dovrà essere immediatamente svincolata da tale mandato e rimessa in libertà.

10. Il 15 maggio 2020 un altro giudice del Regno Unito ha sottoposto una questione nei medesimi termini di questo giudice del rinvio; causa C-206/20. Tuttavia, la Corte di giustizia ha respinto la domanda di trattazione con «procedimento accelerato», dato che la persona ricercata in tale procedimento è libera su cauzione.
11. Se la procedura d'urgenza non venisse accordata nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrebbe attendere l'esito del rinvio pregiudiziale nella causa C-206/20, che si svolge con procedimento ordinario. Ne consegue che la persona ricercata potrebbe restare in stato di custodia per un periodo significativamente più lungo rispetto al termine previsto dalla decisione quadro 2002/584/GAI per la definizione del procedimento. **[Or. 10]**

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE